

@ 158	Settore Pubblici Esercizi	Argomento Somministrazione di alimenti e bevande in residenze rurali
----------	------------------------------	---

**Domanda: (Somministrazione di alimenti e bevande in residenze rurali)**

**Risposta:** *(formulata con nota prot. n. 319105/5906/6810022 dell' 11 giugno 2009)*

In riferimento alla Vs. nota di cui all'oggetto, dopo aver acquisito anche il parere della struttura regionale competente in materia di turismo, si precisa quanto segue.

La legge regionale 29/2007 non si applica alle attività disciplinate dalla L.R. 33/2002 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"* [salvo per quanto concerne i requisiti professionali] per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta a favore dei propri alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati (L.R. 29/2007, articolo 2, comma 2 lettera b) ).

Il testo unico del turismo definisce le attività ricettive extra alberghiere in residenze rurali come *"strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali con una pertinenza di terreno di almeno 5.000 metri quadrati da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa [...] che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico e con il limite massimo di trenta coperti [...]"* (articolo 25, comma 7).

Sulla base della definizione legislativa di cui sopra, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in residenze rurali è aperta al pubblico. Tale servizio di ristorazione, con il limite massimo di trenta coperti, si pone come elemento costitutivo necessario della suddetta tipologia di struttura ricettiva, che può, eventualmente, fungere da punto di ristoro anche per gli alloggiati.

Essendo, dunque, l'attività di ristorazione in residenze rurali necessariamente aperta al pubblico e non prevedendo il Testo Unico del Turismo una deroga espressa all'applicazione della programmazione comunale in materia di somministrazione di alimenti e bevande (deroga che, per esempio, si ritrova nella l.r. 15/2004 all'articolo 15, comma 4-bis) esse dovranno essere necessariamente munite di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 29/2007.

Resta ferma, però, la possibilità per il Comune, nella definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 29/2007, di prevedere delle autorizzazioni vincolate all'apertura di strutture ricettive extra alberghiere in residenze rurali ed aventi le caratteristiche richieste dal testo unico sul turismo (numero massimo dei coperti).

Per quanto concerne la mancanza di destinazione urbanistica di tipo commerciale dei locali della residenza rurale ove viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si rileva che è lo stesso Testo unico del turismo a prevedere apposita deroga al rispetto della destinazione urbanistica, permettendo lo svolgimento di un'attività di somministrazione aperta al pubblico (anche se limitata a 30 coperti) in locali ubicati in aree ed edifici censiti come rurali senza determinarne il cambio di destinazione d'uso.

Ricordando che il presente parere è espresso in funzione dei rapporti di collaborazione tra Regione ed enti locali nei confronti dei quali si pone come facoltativo e non vincolante, si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE REGIONALE - Avv. Giorgia Vidotti  
REGIONE VENETO - Direzione Commercio  
Servizio Mercati e Carburanti  
Ufficio mercati, pubblici esercizi ed orari di vendita